



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

DOTT. GUIDO RAIMONDI	Presidente
DOTT. MARGHERITA MARIA LEONE	Consigliere
DOTT. FABRIZIO AMENDOLA	Consigliere
DOTT. ELENA BOGHETICH	Consigliere
DOTT. LUIGI DI PAOLA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Licenziamento dirigente
RG N. 34635/2019
Ud.17/01/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 34635/2019 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) che

lo rappresenta e difende;

**-ricorrente-**

**contro**

(omissis) ., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata i (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) e dell'avvocato

(omissis) che la rappresentano e difendono unitamente e

disgiuntamente tra di loro;

**-controricorrente-**

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 2369/2019,  
depositata il 25/07/2019, R.G.N. 3544/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal  
Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

**Rilevato che:**



con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, è stata rigettata la domanda proposta da (omissis) (omissis) nei confronti della (omissis)

, volta, tra l'altro, all'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento al medesimo intimato (in ragione della "profonda riorganizzazione e ristrutturazione che riguarda diversi settori e funzioni, compresa la struttura cui (omissis) appartiene e specificamente il (omissis) è addetto") in data 20 luglio 2007 ed alla conseguente condanna della banca al pagamento, in suo favore, dell'indennità supplementare;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (omissis) (omissis) affidato a due motivi;

la " (omissis) " ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

il P.G. non ha formulato richieste.

### **Considerato che:**

con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 29 del c.c.n.l. per i dirigenti dipendenti delle imprese creditizie del 19 aprile 2005, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia affermato che il licenziamento era giustificato, senza nulla dire riguardo all'obbligo del *repêchage*, sussistente (e sul cui adempimento non era stata fornita alcuna prova) sulla scorta di quanto affermato da Cass. 9/10/2017, n. 23503, in quanto derivante dalla motivazione del licenziamento stesso fornita il 10 agosto 2007 (nella quale era stata rilevata "l'impossibilità di individuare ulteriori ambiti lavorativi adeguati" all'inquadramento del dirigente), con conseguente violazione dei citati artt. 26 - in punto di motivazione del licenziamento - e 29 - in tema di indennità supplementare - del richiamato c.c.n.l.;



con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 29 del citato c.c.n.l., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia affermato che l'assunzione del dirigente (omissis), avvenuta, nella stessa Direzione Risorse Umane in cui lavorava il (omissis) dopo cinque mesi e diciotto giorni dal licenziamento intimato a quest'ultimo, non fosse idonea a far ritenere ingiustificato il licenziamento in questione.

### **Ritenuto che:**

il primo motivo è da disattendere, avuto riguardo al principio (v. Cass. 11/02/2013, n. 3175) secondo cui «In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del *repêchage* in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro»;

nella menzionata Cass. n. 23503 del 2017, del resto, non è stato affermato l'ulteriore principio che l'impossibilità del *repêchage*, allorquando richiamata nella motivazione dell'atto espulsivo, diventi - in deroga alla regola espressa nella sopra riportata statuizione - requisito di giustificatezza del licenziamento intimato al dirigente, ma è stato solo precisato che, nella vicenda specifica lì esaminata, vi era stato un «apprezzamento in ordine alla effettività delle ragioni espressamente poste in concreto a giustificazione del licenziamento che rientra nella competenza del giudice del merito, che non smentisce affatto il principio di diritto secondo cui per il licenziamento del dirigente d'azienda non opera l'obbligo di *repêchage*, quanto piuttosto si iscrive nell'ambito del legittimo controllo giudiziale circa la corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale riscontrata nel processo»; ed è stato in proposito aggiunto, nella stessa decisione, che «La valutazione degli elementi fattuali dai quali il giudice di merito trae la persuasione circa l'uso distorto del potere



datoriale, facendo emergere la dissonanza che smentisce l'effettività della ragione formalmente adottata a causa di risoluzione, è accertamento che investe pienamente la *quaestio facti* rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta, tanto più nel vigore - come nella specie - del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014»;

va pertanto esclusa la violazione denunciata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., essendovi, per di più, nella pronuncia impugnata, contrariamente a quanto evidenziato in ricorso, un esplicito riferimento - in linea con quanto affermato nella sentenza rescindente - alla questione del *repêchage*, laddove è affermato (a pagina 4) che «alla stregua di tali principi di diritto, la legittimità del licenziamento impugnato dovrà essere vagliata alla stregua della nozione di "giustificatezza" propria del recesso nell'ambito del rapporto di lavoro dirigenziale così come configurata dalla sentenza della SC, senza che possa attribuirsi rilievo (...) di per sé, all'adempimento da parte del datore dell'onere di *repêchage* (onere quest'ultimo che, alla stregua di quanto affermato dalla SC, risulta inapplicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio»);

ciò posto, anche il secondo motivo è da disattendere, risolvendosi, del resto, in una censura estranea all'area di operatività del citato art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., investendo l'apprezzamento operato dal giudice del gravame - sottratto, attenendo al merito, al sindacato di questa Corte - circa il profilo di fatto rappresentato dalla congruità del termine intercorso, ai fini della esclusione della illegittimità dell'iniziativa datoriale, tra licenziamento del dirigente e successiva assunzione di altro lavoratore;

il ricorso deve essere pertanto complessivamente rigettato.

le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;



ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,  
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il  
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di  
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del  
comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

### **PQM**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  
processuali, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro  
200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di  
legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà  
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  
da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo  
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-  
bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

Il Presidente

Guido Raimondi

